

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 ottobre 2010

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N.5 (PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n.5
(Promozione della ricerca scientifica in Campania)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n.5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), è così modificata:

- a) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 è soppressa la parola “triennale”;
- b) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente “ Strumento di programmazione”;
- c) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 è soppressa la parola “triennale”;
- d) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 sono sopprese le parole “da impiegare nel triennio”;
- e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

Adozione e formulazione del programma

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica, formula il programma di ricerca e lo sottopone alla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” che lo approva o lo rinvia”;
- f) l’articolo 5 è abrogato;
- g) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;

- h) al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresses le parole “triennale” e “di cui all'articolo 10”;
- i) il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:
“2. Il Comitato è composto da quattordici componenti di alta qualificazione scientifica, nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di cui sette proposti dall'assessore alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione consiliare permanente. “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”. In sede di prima applicazione, i componenti nominati su proposta della commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.”;
- l) i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 8 sono abrogati;
- m) al comma 1 dell'articolo 9 è soppressa la parola “triennale”;
- n) al comma 2 dell'articolo 9 sono soppresses le parole “, sulla base del parere espresso dai revisori esterni,”;
- o) i commi 3 e 4 dell'articolo 9 sono abrogati;
- p) l'articolo 10 è così riformulato:

Art. 10

Nucleo scientifico di valutazione

- 1. Il Nucleo è composto da sei esperti esterni alla regione Campania, di cui tre nominati dall'assessore alla ricerca scientifica e tre nominati dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”, per la durata di trenta mesi. In sede di prima applicazione i componenti nominati su proposta dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.”;
- q) l'articolo 11 è abrogato;
- r) al comma 1 dell'articolo 12 è soppressa la parola “triennale”;
- s) al comma 2 dell'articolo 12 sono soppresses le parole “del primo anno del triennio”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania)”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 1

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5: “Promozione della ricerca scientifica in Campania”.

Comma 1, lettera a).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 2: “Programma degli interventi”.

Comma 1: “1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione si dota di uno strumento di programmazione triennale con il quale:

- a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
- b) promuove, favorendone l'istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;
- c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;
- d) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
- e) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia;
- f) concede contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale, per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico”.

Comma 1, lettere b), c), d).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 3: “Articolazione del Programma triennale”.

“1. Il Programma triennale degli interventi di cui all'articolo 2, deve indicare:

- a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;
- b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione;
- c) le fonti finanziarie ed il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento;

- d) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;
- e) criteri di valutazione di riferimento.

2. Il Programma, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma e) e f), si realizza attraverso specifici piani annuali di attuazione”.

Comma 1, lettera e).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 4: “Formulazione, adozione e approvazione del Programma triennale”.

“1. Entro e non oltre il termine del 30 ottobre antecedente il primo anno di ciascun triennio, l'Assessore alla ricerca scientifica formula il Programma triennale e lo sottopone alla Giunta che lo adotta con proposta di deliberazione al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il programma o lo rinvia”.

Comma 1, lettera f).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 5: “Attuazione del Programma triennale”.

“1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal Programma triennale ed approva i Piani annuali di attuazione di cui all'articolo 6.

2. I Piani annuali di attuazione sono predisposti ed avviati entro il 31 gennaio di ciascun anno e, individuati i soggetti beneficiari, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 giugno dello stesso anno”.

Comma 1, lettera g).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 6: “Piani annuali di attuazione”.

“1. I Piani annuali di attuazione riguardano progetti rispondenti alle iniziative di cui all'articolo 2, comma e) e f), e sono attuati da Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel territorio regionale, individuati attraverso azioni di evidenza pubblica emanati in esecuzione del Programma.

2. I progetti devono corrispondere alle priorità indicate nel programma di cui all'articolo 3, punto d), ed avere la finalità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi del sistema della ricerca regionale.

3. I progetti devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e la relativa analisi economica - finanziaria per la completa realizzazione dell'intervento.

4. I Piani annuali sono disciplinati da un apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 3”.

Comma 1, lettera h).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 7: “Organi di gestione”.

“1. Sono organi di elaborazione, attuazione, verifica e controllo del Programma triennale il Comitato scientifico di garanzia, di cui all'articolo 8, e il Nucleo scientifico di valutazione, di cui all'articolo 10, supportati dalle strutture dell'Assessorato alla ricerca scientifica”.

Comma 1, lettere i), l).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 8: “Comitato scientifico di garanzia”.

“1. È istituito il Comitato scientifico di garanzia per la valutazione ex ante dei progetti presentati per la concessione di contributi.

2. Il Comitato è composto da sette componenti di alta qualificazione scientifica nominati per il triennio di programmazione con decreto del Presidente della Regione Campania, su proposta dell'Assessore alla ricerca scientifica che ne dà comunicazione alla Commissione consiliare competente.

3. Il Comitato è presieduto da uno dei componenti su indicazione dell'Assessore alla ricerca scientifica.

4. Il Comitato, per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca, si avvale di revisori esterni internazionali, esperti nelle specifiche materie.

5. Assolve le funzioni di segretario un funzionario del Settore ricerca scientifica, nominato con decreto dell'Assessore al ramo.

6. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnica appositamente costituita presso il Settore ricerca scientifica.

7. Per le prestazioni di cui all'articolo 9, ai componenti il Comitato è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale”.

Comma 1, lettere m), n), o).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 9: “Compiti del Comitato scientifico di garanzia”.

“1. Il Comitato scientifico di garanzia effettua la valutazione di conformità delle proposte presentate secondo gli obiettivi del Programma triennale, nonché la valutazione di merito nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma e), indicando i progetti idonei al contributo.

2. Per i progetti di ricerca, il Comitato, sulla base del parere espresso dai revisori esterni, formula la graduatoria di tutti i progetti valutati positivamente con il relativo punteggio ottenuto e l'elenco dei progetti non ammessi al contributo con le relative motivazioni di esclusione.

3. Al Comitato è affidata la funzione di controllo e vigilanza sull'attuazione del Programma triennale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Comitato formula un rapporto annuale sull'andamento dei Piani d'attuazione ed eventuali rimodulazioni degli interventi.

4. L'Assessore alla ricerca scientifica relaziona alla Giunta regionale ed alla commissione competente del Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Programma triennale e le eventuali proposte di revisione dello stesso”.

Comma 1, lettera p).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 10: “Nucleo scientifico di valutazione”.

“1. Il Nucleo è composto da tre esperti esterni alla Regione Campania, nominati con decreto dell'Assessore alla ricerca scientifica. L'incarico ha validità triennale.

2. Ogni esperto, in forma autonoma, redige la propria valutazione ex post sull'attività scientifica realizzata dai progetti di ricerca ammessi al contributo e formula la dichiarazione con la quale certifica il raggiungimento o meno degli obiettivi proposti e la regolare conclusione della ricerca. Nel caso di valutazione negativa, l'esperto indica il provvedimento di revoca parziale o totale del contributo concesso che esclude il beneficiario da altri contributi regionali per i tre anni successivi.

3. Per le prestazioni di cui al presente articolo ai componenti esterni del Nucleo è attribuito un compenso determinato con provvedimento della Giunta regionale”.

Comma 1, lettera q).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 11: “Revisione del Programma triennale”.

“1. Le varianti al Programma triennale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale con le stesse modalità stabilite all'articolo 4.

2. Con legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spesa saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni”.

Comma 1, lettere r), s).

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 già citata nella nota al comma 1.

Art. 12: “Avvio della programmazione”.

“1. Il primo Programma triennale di interventi in materia di ricerca scientifica sarà predisposto nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Assessore alla ricerca scientifica, entro trenta giorni dalla data di approvazione del Programma, avvia l'attuazione del Piano del primo anno del triennio attraverso strumenti di evidenza pubblica, approvati con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania”.